COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

V.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 11 MARZO 1964

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **ZAPPA**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Riconoscimento, agli effetti di pensione, del servizio prestato da richiamato o da trattenuto dagli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, già in pensione, durante l'ultimo conflitto mondiale » (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (982) 104

PRESIDENTE 104, 105, 106, 107
AMATUCCI 105, 106
BERLINGUER MARIO 105, 106
LUCIFREDI 105
MILIA 107
MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 107
RUFFINI, *Relatore* 104, 106
SFORZA 106

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Adeguamento della indennità di alloggio spettante ai titolari e dirigenti di istituti di prevenzione e pena sprovvisti di alloggi demaniali gratuiti » (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (983) 108

PRESIDENTE 108, 109, 110, 111
AMATUCCI 109
BERLINGUER MARIO 110, 111
BREGANZE, *Relatore* 108, 111
MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 110
PELLEGRINO 109
PENNACCHINI 109, 110, 111
RE GIUSEPPINA 110
SFORZA 109

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

BERLINGUER MARIO ed altri: « Estensione del beneficio di cui all'articolo 10 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143 ai cancellieri e segretari giudiziari » (165) 112

PRESIDENTE 112, 113
MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 113
VALIANTE, *Relatore* 112, 113

Proposta di legge (*Rinvio del seguito della discussione*):

MILIA: « Modifica della legge 29 luglio 1949, n. 499, sulle indennità spettanti ai testimoni chiamati a deporre innanzi alla autorità giudiziaria » (284) 113

PRESIDENTE 113, 114
MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 113

Proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

BERLINGUER MARIO: « Aumento delle pene per omicidio colposo e lesioni colpose in incidenti stradali » (45) 114

PRESIDENTE . 114, 116, 119, 121, 122, 124
BERLINGUER MARIO 119
BONAITI 121

PAG.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 123
PENNACCHINI 118
RUFFINI *Relatore* 114
SPAGNOLI 112

Sull'ordine dei lavori:

PRESIDENTE 124, 125
BERLINGUER MARIO 124
BREGANZE 124
COCCIA 125
MILIA 125
PENNACCHINI 125
SFORZA 125

Votazione segreta:

PRESIDENTE 126

La seduta comincia alle 9,45.

VALIANTE, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Riconoscimento, agli effetti di pensione, del servizio prestato da richiamato o da trattenuto dagli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, già in pensione, durante l'ultimo conflitto mondiale (Approvato dalla II Commissione del Senato) (982).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge concernente il riconoscimento, agli effetti di pensione, del servizio prestato da richiamato o da trattenuto dagli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, già in pensione, durante l'ultimo conflitto mondiale.

Il disegno di legge è stato già approvato, in data 7 febbraio 1964, dalla II Commissione giustizia del Senato. Il 4 marzo 1964 la V Commissione bilancio della Camera dei deputati ha espresso parere favorevole.

Il Relatore, onorevole Ruffini, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

RUFFINI, *Relatore*. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi! Il disegno di legge trae origine da una esigenza oggettiva, manifestatasi durante l'ultimo conflitto mondiale, che ha determinato il richiamo alle armi dei cittadini italiani; ciò produsse dei vuoti, tra l'altro, nei ruoli del personale del corpo degli agenti di custodia. È bene ricordare che già con legge del 14 dicembre 1931, n. 1699, e relativo regolamento approvato con regio decreto 15 giugno 1933, n. 1176, si disponeva il trattenimento in servizio per ragioni belliche del personale che maturava, in quel momento, il diritto a pensione o addirittura richiamando in servizio il personale già pensionato in modo da ricoprire i vuoti determinati negli organici dal richiamo alle armi delle categorie combattenti.

L'articolo 58 del regolamento del 1933 stabilisce che il servizio prestato da richiamato o da trattenuto non costituisce titolo per l'aumento della pensione. In tal modo gli agenti di custodia che hanno prestato servizio al di là del limite normale non hanno avuto alcun beneficio agli effetti della pensione.

Questa norma ha determinato un pregiudizio per gli interessati, specialmente dopo l'approvazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 26 che, per la liquidazione del massimo della pensione, richiede una più elevata anzianità di servizio rispetto a quella prescritta dalle norme precedenti. Questo personale, trattenuto in servizio, si è trovato, così, nella seguente situazione giuridica: pur avendo concretamente prestato servizio per un numero di anni sufficiente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 1956, per conseguire il massimo della pensione, di fatto non gode di questo massimo, perché parte del servizio che ha effettivamente prestato non è computabile – in base alle norme che ho ricordato – per l'aumento della pensione. È da notare che al personale di altri corpi dello Stato, come pubblica sicurezza e carabinieri, è stato riconosciuto agli effetti della pensione il periodo di servizio prestato da richiamato o da trattenuto e ciò in base a due leggi speciali: per la pubblica sicurezza, legge 2 aprile 1953, n. 315; per i carabinieri legge 22 aprile 1957, n. 313. Gli agenti del Corpo delle guardie di custodia sono, sin'ora, rimasti esclusi da questo beneficio.

Ora, motivi di giustizia e di equità hanno indotto il Governo a presentare il disegno di legge n. 982 sottoposto all'esame della nostra Commissione.

Il disegno di legge consta di due articoli: il primo contiene una disposizione che innova a quanto disposto dall'articolo 58 del regolamento del 1933, senza presentare problemi di retroattività; il secondo riguarda il finanziamento, ma non c'è alcun specifico e particolare problema di oneri per lo Stato nel reperimento dei fondi necessari, in quan-

to si tratta di una spesa prevista in appena 19 milioni e mezzo di lire l'anno, onere a cui si fa fronte con semplici storni di bilancio.

Ritengo, perciò, che il disegno di legge sia da approvarsi senza alcuna riserva.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore e dichiaro aperta la discussione generale. L'onorevole Berlinguer Mario ha chiesto di parlare. Ne ha facoltà.

BERLINGUER MARIO. Ho chiesto la parola anche perché mi interesso particolarmente dei problemi dei pensionati, come presidente di una loro grande organizzazione, ed anche perché credo di essere, alla Camera, il decano o uno dei decani e, proprio per questo mio attaccamento all'istituto parlamentare, mi rallegro sempre, quando vedo qualcuno dei giovani nuovi eletti, come il relatore, oggi, svolgere una relazione così limpida e così tersa. Sono i giovani, in fondo, che ci dànno spesso l'esempio.

Il relatore ha detto che il problema nasce da questa situazione veramente anomala, ma mi permetto di aggiungere che per lunghi anni si è chiesto, anche, da parte del gruppo del partito socialista, con proposte nostre, questo adeguamento del trattamento degli agenti di custodia a quello già riconosciuto ad altre forze armate, ma non si è riusciti ad ottenere nulla; anzi, si sono verificati dei passi indietro, in quanto si è verificata e maturata una situazione estremamente dolorosa, tanto che i provvedimenti che oggi si chiedono gioveranno solo ad una minima parte della categoria. Gli scomparsi, purtroppo, non hanno avuto nulla. Per queste ragioni e senza entrare nel merito – perché, il merito, credo sia condiviso da tutti – spero che noi, con la massima urgenza, si voglia approvare il testo del disegno di legge.

AMATUCCI. Dichiaro di essere favorevole al disegno di legge; però, devo far osservare che il titolo appare contraddittorio perché, se è vero che noi dobbiamo riconoscere agli agenti di custodia, che sono stati chiamati alle armi ai sensi della legge del 1931, n. 1696, il servizio prestato durante la guerra, ai fini del computo dell'anzianità per la corresponsione della pensione, questa è una cosa quanto mai giusta e legittima. Ma nell'intestazione della legge si dice « riconoscimento, agli effetti di pensione, del servizio prestato da richiamato o da trattenuto dagli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, già in pensione, durante l'ultimo conflitto mondiale ». Ora, questo personale non va in pensione in base all'ordinamento generale dopo il compimento del 65° anno di età o il 40° anno di servizio per cui la pensione è corrisposta in misura fissa, cioè nell'ammontare dell'80 per cento dell'ultimo stipendio goduto. Qui, invece, siamo di fronte a cause eccezionali: chi ha fatto un servizio, anziché di 65 anni, di 66 o di 67, non riceve un aumento di pensione dall'80 all'81 o all'82 per cento dell'intero stipendio, ma gli si dà una indennità. Vorrei che questo punto fosse ben chiarito. Per quanto riguarda gli agenti di custodia c'è una questione, onorevole Sottosegretario, veramente grave: coloro che sono andati in pensione prima del 1956 hanno cessato il loro servizio al 45° anno di età; mentre chi è andato in pensione dopo il 1956 è rimasto in servizio sino al 65° anno di età. Pertanto, c'è un malcontento notevole fra quelli che, essendo andati in pensione prima del 1956, percepiscono come pensione molto meno di coloro che sono rimasti in servizio per un periodo di tempo superiore.

Io mi dichiaro d'accordo, signor Presidente, sull'impostazione generale del disegno di legge, cioè sul riconoscimento, agli effetti della pensione, del servizio militare prestato nel Corpo degli agenti di custodia durante l'ultimo conflitto mondiale ma vorrei, come ho detto, un chiarimento in quanto, mentre nell'intitolazione del disegno di legge si fa menzione degli agenti « già in pensione », di tale espressione non v'è cenno all'articolo 1. Mi sembra che questa sia una contraddizione perché, anche se nulla vi fosse da obiettare sul testo dell'articolo 1, è pur necessario uniformarlo all'intitolazione del disegno di legge e, in conseguenza, o si deve ritenere errata l'intestazione, ed occorre allora rettificarla, o l'intenzione del ministro proponente era di comprendere, ai fini d'una maggiorazione di pensione, anche il riconoscimento del servizio militare prestato da chi era già in pensione e, in tal caso, bisogna aggiungerlo al testo dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Ringrazio il deputato Amatucci del suo intervento. Ha facoltà di parlare il deputato Lucifredi.

LUCIFREDI. Mi dichiaro, anch'io, favorevole al disegno di legge. Si tratta di un argomento di cui si parla da molto tempo e sarebbe opportuno giungere ad una conclusione.

Per quanto riguarda il dubbio sollevato dal collega Amatucci, desidero esprimere un mio parere in proposito. Quello che stiamo discutendo è un provvedimento che si adotta a favore di chi è stato richiamato o trattenuto in servizio quando, essendo giunto alla

debita età, doveva esser collocato a riposo. Si tratta, cioè, di personale già a riposo che è stato richiamato e, di solito, tale servizio non è utile agli effetti della pensione; ma dato che, per ragioni varie, nei confronti di altri dipendenti dello Stato tale riconoscimento è stato fatto si procederà, d'ora in poi, allo stesso modo anche per la categoria in esame.

Da tali premesse consegue che, se l'agente aveva uno stipendio ammontante ad una cifra X, con il riconoscimento degli anni di servizio ulteriore otterrà una riliquidazione che terrà conto del massimo raggiunto in quegli anni, che prima non era computabile perché non v'era un provvedimento speciale in favore della categoria.

Mi sembra, quindi, che tutto sia chiaro. Se anche dopo tali norme rimane aperto il problema, pure importante, di mettere sullo stesso piano il trattamento dei nuovi e dei vecchi pensionati, si tratta di questione comune anche ad altri settori del pubblico impiego, come quello dei maestri elementari, su cui sono intervenuti anche giudicati del Consiglio di Stato. Ma dev'esser chiaro che si tratta di due distinti problemi e che il secondo non viene in esame nella valutazione di questo disegno di legge.

AMATUCCI. L'interpretazione data dal collega Lucifredi penso sia da ritenere esatta ma, a scanso di equivoci, dato che neppure nella relazione è specificato il riferimento a coloro che erano « già in pensione », sarebbe opportuno che il Sottosegretario facesse una dichiarazione in proposito, in modo d'avere una specie di interpretazione autentica di questa legge che stiamo per varare, altrimenti, in sede di applicazione pratica, potrebbero sorgere dispareri e contrasti. Rivolgo questa preghiera perché davvero credo che una dichiarazione del Sottosegretario sia necessaria per motivi di chiarezza interpretativa.

BERLINGUER MARIO. Ricordo che quattro o cinque anni fa, in Aula, sollecitai il Presidente Leone a dare, a nome di tutta l'Assemblea, l'interpretazione su un problema che poteva sembrare dubbio. Il Presidente la diede, e non si può dubitare che una dichiarazione di tal genere sia valida agli effetti dell'interpretazione di chi deve applicare la legge. Ricordo, altresì, che recentemente, anche in una Commissione, a proposito d'una legge riguardante i tubercolotici assistiti dall'I.N.P.S., è stata data un'interpretazione al fine di eliminare alcune discrepanze.

Per queste ragioni, confortato anche da altri precedenti, prego il Presidente affinché, dopo avere interpellato la Commissione ed ascoltate le dichiarazioni del Sottosegretario, voglia far porre a verbale il chiarimento.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda l'opinione espressa dal collega Lucifredi, la condivido. Sentiamo l'onorevole relatore.

RUFFINI, *Relatore*. Circa il sottile dubbio sollevato dal collega Amatucci (che è sempre acuto, ma forse stamane lo è in modo particolare), non ritengo di poterlo condividere, perché la legge è costituita dagli articoli 1 e 2 che non lasciano adito a dubbi di sorta, mentre il titolo non ha valore in sede di una pratica applicazione della norma.

In secondo luogo neppure il titolo, a mio avviso, è formulato in modo tale da suscitare dubbi. Sottoscrivo pienamente quanto ha detto il deputato Lucifredi perchè, praticamente, il disegno di legge si riferisce a quegli agenti di custodia che già godevano di pensione e sono stati richiamati in servizio ed a quegli altri che, quando hanno cominciato a percepire una pensione, sono stati trattenuti in servizio. Quindi, il titolo della legge è esatto perché si riconosce agli effetti della pensione il servizio prestato dai richiamati o dai trattenuti che erano già in pensione.

AMATUCCI. Desidero precisare che io non sono contrario al disegno di legge.

SFORZA. A nome dei componenti del gruppo comunista dichiaro che noi siamo favorevoli a questo disegno di legge. Faccio solo una riserva: già nella passata legislatura avevamo presentato una proposta di legge a firma mia e del collega Audisio, che riguardava, nel suo complesso, il riordinamento del corpo degli agenti di custodia, ma che decadde per fine legislatura. Ora ci riserviamo di riprestare questa proposta di legge, elaborata in armonia con le leggi che sono state nel frattempo approvate e terremo, perciò, conto anche di quella oggi in esame. Noi ci proponiamo di dare al corpo degli agenti di custodia parità di diritti con gli altri appartenenti alle forze armate, perché questo corpo è in condizioni molto disagiate ed è sacrificato specialmente per quanto riguarda l'organico. Vi sono, tra l'altro, degli agenti assegnati a zone disagiate, come le isole, e che dopo un certo periodo di tempo dovrebbero essere avvicendati, mentre vengono colà abbandonati quasi fossero deportati a vita in quelle residenze. C'è anche la questione delle licenze per malattia e tutta una tematica che dimostra come essi si trovino in una condizione di sfavore rispetto alle altre forze armate.

PRESIDENTE. Debbo sottolineare che per quanto concerne alcuni particolari stati di disagio del Corpo degli agenti di custodia, non più di quindici giorni fa, mi sono impegnato a riportare in discussione una proposta di legge di iniziativa del deputato Cruciani, sulla cui validità, è vero, sono state fatte delle obiezioni, ma ha il merito di aver proposto alla nostra attenzione questo problema che bisogna guardare con la maggiore diligenza.

MILIA. Sono favorevolissimo a questo disegno di legge e colgo l'occasione per pregare il Sottosegretario di rivolgere, con particolare attenzione, lo sguardo proprio a questa categoria, di cui spesso noi avvocati ci siamo occupati, ma che è una delle categorie più maltrattate.

PRESIDENTE. In occasione della discussione sulla proposta di legge di iniziativa del deputato Cruciani, in un dibattito durato due ore, sono state messe in luce numerose deficienze giustamente lamentate dagli agenti di custodia. Il sottosegretario si è impegnato a parlare con il ministro per addivenire ad una soluzione migliore, ove possibile. Inoltre, come Presidente della Commissione ho scritto una lettera al ministro, sollecitandolo nello stesso senso indicato dal sottosegretario e sottolineando, in modo particolare, la necessità che i circa duecento agenti impegnati presso il ministero siano riportati all'esercizio del loro compito di istituto, assegnandoli a quelle sedi dove potrebbero essere più ultimente impegnati. Probabilmente anche al ministero c'è una notevole necessità di personale, ma questi agenti devono essere impiegati, con prevalenza, nei compiti loro propri.

Poiché nessun altro chiede la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo è favorevole a questo provvedimento che, esso stesso, ha proposto al Parlamento. Per quanto riguarda le preoccupazioni manifestate dal deputato Amatucci, debbo confermare quanto hanno detto i deputati Lucifredi e Ruffini. La disposizione non appare equivoca, perché si tratta di una correzione del disposto dell'articolo 58 del regolamento di attuazione della legge 14 dicembre 1931, che prevede la possibilità di inviare alle armi del personale già posto in quiescenza, ma non ammette che questo periodo venga valutato come utile agli effetti della pensione. Adesso modifichiamo questa norma e consentiamo di perequare la situazione con quella di altri corpi armati dello Stato.

Per quanto riguarda il problema più generale prospettato dai deputati Sforza e Milia, ringrazio il Presidente di aver voluto ricordare la discussione già svolta precedentemente e la nostra disponibilità a studiare un provvedimento organico per rivedere tutto il problema degli agenti di custodia. Ci sono degli studi già avviati e mi auguro che, al più presto, essi possano essere definiti.

PRESIDENTE. Aderendo alla richiesta del deputato Berlinguer Mario desidero sottolineare sostanzialmente l'adesione della Commissione alla tesi esposta dal collega Lucifredi e dal relatore Ruffini sulla eccezione sollevata dal collega Amatucci. Bisogna riconoscere una certa imperfezione nella dizione del titolo, ma in seguito ai chiarimenti dati, credo che non vi siano difficoltà interpretative.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni o emendamenti, metterò successivamente in votazione.

Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

Il servizio prestato dagli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia in qualità di richiamato o di trattenuto nel Corpo stesso dal 10 giugno 1940 in poi, in base alla legge 14 dicembre 1931, n. 1699, sulla disciplina di guerra ed al regolamento approvato con regio decreto 15 giugno 1933, n. 1176, è riconosciuto utile ai fini della pensione.

Gli effetti economici di tale provvedimento decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

Alla maggiore spesa prevista in lire 19 milioni e 500 mila annue per il pagamento delle pensioni permanenti sarà fatto fronte mediante riduzione per lire 10 milioni e 500 mila e lire 9 milioni rispettivamente, degli stanziamenti dei capitoli 75 e 76 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1963-64 e corrispondenti degli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo metto in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Adeguamento della indennità di alloggio spettante ai titolari e reggenti di direzioni di Istituti di previdenza e pena sprovvisti di alloggi demaniali gratuiti (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (983).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Adeguamento della indennità di alloggio spettante ai titolari e reggenti di direzioni di Istituti di prevenzione e pena sprovvisti di alloggi demaniali gratuiti » già approvato dalla II Commissione permanente del Senato.

Il deputato Breganze, ha facoltà di svolgere la relazione.

BREGANZE, *relatore*. Il regolamento per il personale civile di ruolo degli Istituti di prevenzione e pena, approvato con regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, e pubblicato oltre nove mesi dopo, nel 1941, previde che, a vantaggio dei titolari o reggenti delle direzioni degli istituti di prevenzione e pena, sia assicurato un alloggio gratuito, per evidenti esigenze di servizio e di prestigio. Tuttavia, poiché, già allora, in varie sedi mancavano alloggi, si è previsto che per le sedi espressamente indicate nella tabella *C*, allegata al decreto in parola, fosse accordata ai titolari o reggenti una indennità sostitutiva che, come si legge appunto nella tabella *C*, è qualificata quale indennità corrispondente. In sede pratica, e distinguendosi i vari gradi che potevano ricoprire nell'amministrazione questi funzionari titolari o reggenti, l'indennità stessa poteva oscillare da un minimo di 1000 lire a un massimo di lire 1.800 mensili.

Con successivo provvedimento, e più esattamente col decreto legislativo del 23 aprile 1948, n. 765, la misura della indennità sostitutiva è stata elevata rispettivamente da un minimo di 2.500 lire a un massimo di lire 3.850. Contemporaneamente, sono state introdotte due parziali varianti e si è disposto che, laddove queste sedi concidano con comuni aventi una popolazione non superiore ai 250.000 abitanti, la indennità sopraddetta sia ridotta di un quinto: e ciò, per evidenti ragioni, collegate al presumibile minor costo degli alloggi; mentre, per i funzionari celibi, l'indennità venga ridotta della metà. Sono passati degli anni e sono aumentati i costi alloggi: il che suggerisce un provvedimento per adeguare questa indennità, ai prezzi attuali. E si aggiunge il fatto che, con altra norma – e precisamente con una legge del 1958 modificata con altra del 1962 – si sono introdotte nuove tabelle a vantaggio di altri impiegati dello Stato, i quali hanno titolo ad un alloggio gratuito o, non potendolo avere, godono di una indennità sostitutiva. È logico che di questa indennità sostitutiva maggiorata beneficino anche gli appartenenti al corpo degli agenti di custodia. In base a queste considerazioni, il Ministero della giustizia, di concerto con quello del tesoro, ha predisposto il presente disegno di legge: che tende ad apportare un aumento della indennità attualmente corrisposta e, come è chiarito nella relazione, anziché attuare nella specie delle tariffe o tabelle autonome, ha ritenuto opportuno prevedere le stesse misure che sono state disposte con i provvedimenti del 1958 e 1962 per i dipendenti dello Stato che hanno qualifiche equiparate a quelle che ci interessano. Va aggiunto che, anche in questo disegno di legge, si è conservata la riduzione di un quinto della indennità per i funzionari che risiedono in località non superiori ai 250.000 abitanti. Per quanto concerne i celibi o i vedovi senza prole, afferma la relazione, che si è ritenuto anche questa volta di attuare una riduzione della indennità, per delle ragioni che sono evidenti. Per la verità non si è seguito, questa volta, il concetto della riduzione della metà; scorrendo le cifre, vediamo che la seconda colonna è al disotto della metà. Ma è certo che, pur potendosi fare questa annotazione aritmetica, gli oneri che un funzionario celibe deve sopportare sono certamente meno notevoli di quelli di un funzionario che abbia una famiglia a carico.

Ancora, e per completare la relazione, preciso che sono trentuno le sedi nelle quali si verifica questa esigenza dell'alloggio sostitutivo, come è desunto anche dalla tabella *C*. L'onere conseguente a ciò è di 5.400.000 lire annue.

Per la copertura della spesa, abbiamo sentito, dalla parola del nostro Presidente, che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole. Si prevede uno storno dal capitolo 80 dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia per l'anno in corso, capitolo che si riferisce agli Istituti di prevenzione e di pena.

Dette queste cose, mi pare di dover concludere affermando che il provvedimento merita, senz'altro, la nostra approvazione: in quanto, oltre che a ragguagliare questa indennità sostituiva a quella degli altri funzionari aventi pari coefficiente, realizza anche una migliore adeguatezza in rapporto agli oneri che, di fatto, questi funzionari, certamente benemeriti, devono sostenere.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole relatore e dichiaro aperta la discussione generale.

SFORZA. Siamo d'accordo su questo disegno di legge, che viene a colmare una lacuna dell'attuale ordinamento ed elimina una sperequazione di trattamento che si rifletteva sulla efficienza del servizio, perché i migliori funzionari, indipendentemente dall'importanza della sede e della casa di pena, tendevano tutti ad andare in sedi provviste di alloggi, data la grande incidenza degli oneri dei fitti sul costo della vita. Siamo, dunque, d'accordo su questo provvedimento, nella speranza che esso valga a potenziare il servizio della categoria.

AMATUCCI. Sono note le travagliate vicende di questo disegno di legge che, nella scorsa legislatura, fu presentato alla Camera il 17 luglio 1960 ed approvato dalla nostra Commissione giustizia il 1° agosto 1962. Venne trasmesso il 9 successivo al Senato e decadde per fine legislatura. Credo che questo disegno di legge meriti l'approvazione unanime della Commissione perché si tratta di sanare una situazione assurda di disparità a danno di direttori di istituti di prevenzione e di pena che, a differenza di tutti gli altri dipendenti dello Stato, che hanno ottenuto un'adeguata indennità d'alloggio, continuano a percepire, ancor oggi, la indennità nella misura stabilita nel lontano 1948, con decreto legislativo n. 766.

Il disegno di legge, la cui decorrenza è fissata a partire dal 1° luglio 1963 e non più – come prima stabilito nel provvedimento della scorsa legislatura – dal 1959, statuisce una maggiorazione d'indennità di alloggio il cui importo è stato ragguagliato a quello concesso con legge n. 190.

A questo punto sento il dovere di chiedere un chiarimento al Governo, in quanto leggo, all'articolo 1, che sono considerati, nella prima colonna, dopo l'indicazione dei coefficienti i coniugati e nella seconda i celibi o vedovi senza prole. E allora, mi chiedo se non si intenda, forse, considerare anche i vedovi con prole? Ritengo, pertanto, che il testo dovrebb'essere modificato su questo punto, nel senso di specificare alla prima colonna « coniugati o vedovi con prole » e, alla seconda colonna, « vedovi senza prole o celibi ».

PELLEGRINO. Perché non stabiliamo un coefficiente unico?

AMATUCCI. Non sarebbe equo, perché un vedovo senza figli ha esigenze diverse da quelle di un vedovo o coniugato con prole. Comunque, a parte il chiarimento che ho chiesto, sono favorevole al disegno di legge in esame.

PENNACCHINI. Ho seguito con attenzione l'esauriente relazione del collega Breganze e vorrei esporre, senza tuttavia farne oggetto di emendamenti, alcune osservazioni.

In primo luogo, gradirei conoscere perché, nell'aggiornare le cifre della indennità, è stato modificato il criterio seguito sino al 1948 secondo cui l'indennità di alloggio spettante ai celibi era commisurata alla metà dell'ammontare concesso ai coniugati. Non si tratta di differenziare il trattamento dei coniugati con uno o più figli, perché è giusto che sia conglobato in unica cifra, ma non so se siano del tutto validi i motivi per cui l'indennità spettante ai celibi è stata, con questo disegno di legge, ridotta a meno della metà rispetto a quella prevista per i coniugati. Mi pare che, in tal modo, il Governo favorisca i matrimoni, anche se questo ricorda una certa politica demografica del passato.

In secondo luogo, anche in considerazione di quanto si è detto a proposito di altro provvedimento riguardante questa categoria di funzionari, che sono i più trascurati e soggetti (come altri dipendenti dello Stato, vedi forze armate) a improvvisi trasferimenti che importano la necessità di provvedere alle loro necessità anche con indennità di alloggio, penso che non convenga stabilire un coefficiente fisso che dovrebbe, poi, venir aggiornato in corrispondenza delle variazioni del valore della moneta. Ritengo, invece, che sarebbe più conveniente rapportare la misura dell'indennità di alloggio ad un quarto di quella di missione.

Capisco che ciò comporterebbe un rinvio del disegno di legge al Senato e, quindi, una perdita di tempo di fronte alla necessità di approvare urgentemente il provvedimento, che è grandemente atteso. Comunque, in relazione alle assicurazioni forniteci dal sottosegretario, vorrei presentare un ordine del giorno con cui si invita il Governo, nel momento in cui porrà mano alla sistemazione generale della materia, a tener presente il criterio di commisurare l'indennità d'alloggio in base a quella di missione. Non, quindi, un'aliquota fissa, ma un'aliquota che vari a seconda delle fluttuazioni del valore della moneta.

Mi permetto, ora, di dar lettura del mio ordine del giorno, in modo che il Governo possa esprimere, su di esso, il proprio parere:

« La Commissione Giustizia della Camera dei deputati, in sede di esame del disegno di legge n. 983, relativo all'adeguamento della indennità di mancato alloggio spettante ai titolari e reggenti di direzioni di istituti di pre-

venzione e pena sprovvisti di alloggi demaniali gratuiti;

considerato

l'aggiornamento proposto, non interamente ragguagliato all'effettivo costo attuale della vita e comunque non suscettibile, nella formulazione attuale, di pratici ed agevoli eventuali ulteriori adeguamenti,

invita il Governo

a presentare altro provvedimento nel quale l'indennità in questione, anziché essere stabilita in cifre fisse, venga commisurata ad una aliquota dell'indennità di missione spettante ai funzionari di cui trattasi, in analogia a quanto praticato per le forze armate (vedi combinato disposto della legge 14 luglio 1959, n. 494, che modifica il regio decreto 15 luglio 1938, n. 1159) ».

BERLINGUER MARIO. Condivido l'ordine del giorno Pennacchini, perché così non sorge il pericolo che il disegno di legge torni al Senato, dove potrebbero determinarsi distorsioni o ritardi.

RE GIUSEPPINA. Il gruppo comunista esprime parere contrario alla distinzione tra celibi e coniugati, anche perché, se il criterio che ha guidato a favorire i coniugati, piuttosto che i celibi, è quello del carico di famiglia, non si comprende perché non si debba tener conto anche del carico di famiglia che può avere un celibe, quando deve provvedere ad un proprio nucleo familiare. Capirei che ci fosse una distinzione tra chi ha figli e chi non ne ha, ma una distinizione come quella prevista nel disegno di legge mi pare che non sia giusta né accettabile.

Abbiamo altre volte modificato provvedimenti approvati dal Senato senza per questo incorrere in ritardi considerevoli. Anche questa volta l'altro ramo del Parlamento potrebbe provvedere al massimo in una settimana o due. Non vedo, perciò, per quale motivo si debba votare una legge che sancisce una ingiustizia, e ciò al solo scopo di guadagnare una quindicina di giorni.

PRESIDENTE. Faccio presente che un emendamento del genere, oltre a determinare un ritardo nell'approvazione della legge, comporterebbe anche una variazione nella copertura della spesa, il che richiederebbe l'ulteriore parere delle Commissioni bilancio sia alla Camera che al Senato. Tuttavia, poiché comprendo che le osservazioni del deputato Re Giuseppina sono state dettate da uno spirito di collaborazione, non posso che rimettermi alle decisioni dei singoli ed alla volontà generale della Commissione.

Poiché nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Vedo che la Commissione è unanime sul criterio equitativo che informa il provvedimento in esame ed anche il Governo è favorevole. Circa le osservazioni che sono state fatte in merito ad eventuali futuri finanziamenti di altri provvedimenti, personalmente, sono completamente d'accordo, perché tutta la amministrazione della giustizia va orientata in quel senso e va sviluppata anche con i nuovi criteri che si sono venuti maturando nella consapevolezza dell'opinione pubblica e del paese. Ad ogni modo questo è un problema generale che riguarda il rapporto tra le assegnazioni di bilancio al Ministero della giustizia e gli altri dicasteri.

Il provvedimento in esame riguarda la categoria del ruolo amministrativo della giustizia, ove esistono grossi problemi. Posso assicurare che ci sono degli studi in corso e c'è la volontà di arrivare presto alla conclusione. Infatti, una commissione sta studiando una riforma che interessa proprio questo personale e si pensa di poter ben presto presentare alle Camere il nuovo provvedimento.

Quanto all'ordine del giorno Pennacchini, a nome del Governo, dichiaro di accettarlo come raccomandazione e come indicazione di una possibile soluzione. Mi pare che il problema sottolineato dal deputato Pennacchini, più che essere oggetto di un provvedimento speciale, possa rientrare in uno studio organico riguardante tutto il personale...

PENNACCHINI. Intendevo dire, appunto, questo.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Quanto alla questione sollevata dal deputato Re Giuseppina, capisco che essa risponde ad una reale esigenza; però, devo far presente che, a parte il rischio che corriamo, dovendo interpellare le Commissioni bilancio, questo schema ricalca le norme che già esistono anche per altri corpi, ed è una ragione di perequazione che motiva tutto il disegno di legge. Si potrebbe, anche, pensare che l'esigenza prospettata dal deputato Re Giuseppina debba far parte di un provvedimento di carattere generale e, quindi, trasferirla in altra sede, per non complicare e rendere difficoltosa l'approvazione di questo disegno di legge. Nel merito, però, vorrei dire al deputato Pennacchini che l'essere coniugato o l'essere celibe è obiettivamente un fatto, e la legge rispecchia soltanto l'adeguamento a una situazione oggettiva, senza riflessi di... politica nostalgica. È certo, co-

munque, che il coniuge è una persona in più. Si potrebbe fare un provvedimento generale per dire che quando il celibe dimostra che ha a suo carico delle persone, va assimilato al coniugato. Ma sarebbe evidentemente un altro discorso, che potrebbe essere fatto in altra sede.

Comunque, tengo a dire che la distinzione contenuta nel disegno di legge in esame esiste già nella nostra legislazione per tutta una serie di categorie ed è motivata dal fatto che l'essere coniugato obiettivamente comporta un aumento di spesa.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dei singoli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

L'articolo 116-*bis* aggiunto al regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, con decreto legislativo 23 aprile 1948, n. 766, è sostituito dal seguente:

« Ai titolari e reggenti di direzioni che non possono fruire di alloggio demaniale gratuito, spetta, a decorrere dal 1° luglio 1963, l'indennità di alloggio nella misura mensile di cui appresso:

Titolari e reggenti di direzioni aventi qualifica corrispondente al coefficiente:

Coefficienti	Coniugati	Celibi o vedovi senza prole
—	—	—
670	L. 27.000	L. 11.000
500	» 24.000	» 9.500
402 e 325	» 20.100	» 7.550
271	» 18.980	» 6.990
229	» 16.900	» 5.950

Per gli impiegati che prestano servizio in sedi con popolazione inferiore a 250.000 abitanti l'importo della indennità predetta è ridotta di un quinto ».

All'articolo 1 è stato presentato un emendamento a firma dei deputati Re Giuseppina, Sforza, Pellegrino, Crapsi e Spagnoli con cui si chiede di sopprimere la tabella riferentesi ai celibi o vedovi senza prole, unificandola a quella dei coniugati.

Desidero conoscere il parere del Relatore su tale argomento.

BREGANZE, *Relatore*. Da quanto ho detto nella relazione e da quanto esposto dal sottosegretario, mi pare non sia il caso di accogliere questo emendamento: perché le persone non aventi la moglie o figli a carico hanno minore esigenza di locali.

PENNACCHINI. Il gruppo democristiano voterà contro l'emendamento Re Giuseppina ed altri, oltre che per le ragioni che già sono state sottolineate dal relatore e dal rappresentante del Governo, anche per non frapporre ulteriori indugi all'approvazione del provvedimento. Ciò non vuol dire, preclusione nei confronti dello spirito che ha animato il deputato Re Giuseppina nella presentazione del suo emendamento ma, appunto, per i motivi suesposti, cui si accompagna il mio invito al Governo di tener presente questa esigenza al momento della revisione generale di tutta la materia e non – ripeto – esprimendo alcuna preclusione di principio ai motivi ispiratori dell'emendamento, noi voteremo contro l'emendamento stesso.

BERLINGUER MARIO. Credo di rispettare il parere del gruppo del partito socialista cui appartengo se dico che noi non possiamo votare – e ce ne duole – l'emendamento della collega Re Giuseppina. Siccome, però, sono solo, come rappresentante del gruppo, e non può accadere che questo voto sposti la maggioranza, io mi asterrò dal voto.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento proposto dai deputati Re Giuseppina e altri:

« All'articolo 1 sopprimere la tabella riferentesi ai celibi o vedovi senza prole unificando la indennità a quella dei coniugati ».

Trattandosi di emendamento soppressivo pongo in votazione il mantenimento del testo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 1, nel testo da me precedentemente letto.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

ART. 2.

Alla maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge, valutata in annue lire 5.400.000 si provvederà mediante riduzione per eguale somma sullo stanziamento del capitolo 80 (servizio delle industrie degli Istituti di prevenzione e pena) dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1963-1964 e dei capitoli corrispondenti degli esercizi futuri.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Non essendovi osservazioni o emendamenti lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'ordine del giorno del deputato Pennacchini, accolto come raccomandazione dal Governo.

Lo pongo in votazione:

« La Commissione Giustizia della Camera dei deputati, in sede di esame del disegno di legge n. 983, relativo all'adeguamento della indennità di mancato alloggio spettante ai titolari e reggenti di direzioni di Istituti di prevenzioni e pena sprovvisti di alloggi demaniali;

considerato l'aggiornamento proposto non interamente ragguagliato all'effettivo costo attuale della vita, e, comunque, non suscettibile nella formulazione attuale di pratici ed agevoli eventuali ulteriori adeguamenti,

invita il Governo

a presentare altro provvedimento nel quale l'indennità in questione, anziché essere stabilita in cifre fisse, venga commisurata ad una aliquota dell'indennità di missione spettante ai funzionari di cui trattasi, in analogia a quanto praticato per le Forze armate (vedi combinato disposto della legge 14 luglio 1959, n. 494, che modifica il regio decreto 15 luglio 1938, n. 1159 ».

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Berlinguer Mario ed altri: Estensione del beneficio di cui all'articolo 10 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143, ai cancellieri e segretari giudiziari (165)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la proposta di legge n. 165 che è stata già esaminata dalla nostra Commissione in sede referente nella seduta del 19 febbraio 1964 quando, con il parere conforme dei rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari, venne chiesto alla Presidenza della Camera il passaggio in sede legislativa.

La Presidenza della Camera ha concesso il passaggio ed oggi siamo chiamati a discutere la proposta di legge in sede legislativa.

La I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso parere favorevole.

Il deputato Valiante ha facoltà di svolgere la relazione.

VALIANTE, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi ! Nell'ottobre del 1959 venne pubblicata la famosa legge Pitzalis con la quale, agli impiegati della carriera direttiva, che avessero conseguita l'idoneità nei concorsi per merito distinto e per esame speciale, previsti dal testo unico delle leggi sugli impiegati civili dello Stato, si consentì la progressione alla qualifica superiore, mediante semplice scrutinio, per merito comparativo. Successivamente, nel 1961, questa facilitazioen venne estesa anche agli impiegati della carriera di concetto. Sicché la progressione in carriera, per il personale della carriera direttiva e per quello della carriera di concetto, che avesse già sostenuto, con esito positivo, questo esame speciale o questo concorso per merito distinto, fu facilitata al massimo.

Nel 1959 i cancellieri ed i segretari giudiziari non erano ancora inquadrati nella carriera direttiva, e quindi non fu possibile estendere loro questa disposizione. Soltanto nel 1960, con il nuovo ordinamento, venne istituita la duplice carriera dei cancellieri e dei segretari giudiziari: di concetto, alle qualifiche iniziali; direttiva, alle qualifiche superiori.

Nel 1961, quando le facilitazioni furono estese agli impiegati di concetto, venne chiesto che potessero goderne anche i cancellieri, ed il Ministero di grazia e giustizia espresse la sua adesione; senonché, credo da parte del Ministero della riforma burocratica, venne fatto presente che la carriera di cancelliere era considerata una carriera speciale e, perciò, si manifestò la necessità che fosse provveduto nei riguardi dei cancellieri con un provvedimento particolare.

Di questa necessità si son fatti eco il deputato Berlinguer Mario ed altri colleghi, i quali chiedono che anche ai cancellieri e segretari giudiziari che, sulla base del testo unico del 1957 sullo statuto degli impiegati civili dello Stato si sottoposero a scrutinio per merito comparativo e che mediante concorso per esame speciale hanno conseguito o conseguiranno l'idoneità, sia estesa la possibilità di adire la qualifica superiore (ex grado VIII – cancelliere capo di pretura) con semplice scrutinio per merito comparativo oppure a seguito di concorso per esame.

Mi pare che la proposta di legge in esame soddisfi una giusta aspirazione della categoria e rappresenti una riparazione verso questi benemeriti funzionari. Lo stesso Governo, nell'ultima seduta in sede referente, qui, nella nostra Commissione, ha espresso parere favorevole ed il Presidente ha ricordato che la Commissione Affari costituzionali ebbe già ad esprimersi favorevolmente su questa proposta di legge.

Per questi motivi mi dichiaro favorevole alla proposta di legge ed invito la Commissione a volerla approvare.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale, ricordando che la proposta di legge in oggetto è stata già completamente trattata in sede referente.

Poiché nessuno chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* A nome del Governo dichiaro di essere favorevole alla proposta di legge.

PRESIDENTE. Do lettura del testo della proposta di legge e, non essendovi emendamenti, l'articolo unico sarà votato direttamente a scrutinio segreto:

ARTICOLO UNICO.

I cancellieri e segretari giudiziari di prima classe, pervenuti a tale qualifica mediante scrutinio per merito comparativo anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 2 ottobre 1961, n. 1143, e quelli che sono pervenuti o perverranno alla qualifica predetta mediante lo scrutinio a ruolo aperto previsto dall'articolo 1 della legge medesima, purché abbiano conseguito l'idoneità nei concorsi per esame speciale previsti dal decreto presidenziale 11 gennaio 1956, n. 4, e dall'articolo 362 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3, possono conseguire la nomina alla qualifica di cancelliere capo di pretura mediante:

1) scrutinio per merito comparativo;
2) concorso per esame.

Si applicano nei confronti del predetto personale le disposizioni di cui all'articolo 177 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, e successive modificazioni ed integrazioni.

VALIANTE, *Relatore.* Confesso di essere preoccupato per il fatto che in questo articolo c'è un periodo di ben 15 righe, per cui temo che possa *prima facie* apparire poco chiaro.

PRESIDENTE. Credo si possa avere fiducia nel relatore e nella diligenza dei proponenti.

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Rinvio del seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Milia: Modifica della legge 29 luglio 1949, n. 499, sulle indennità spettanti ai testimoni chiamati a deporre innanzi all'Autorità giudiziaria (284).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge Milia: « Modifica della legge 29 luglio 1949, n. 499, sulle indennità spettanti ai testimoni chiamati a deporre innanzi all'Autorità giudiziaria ».

Chiedo scusa al collega Milia se propongo che venga rinviato il seguito della discussione della sua proposta di legge. Desidero dichiarare che ho posto all'ordine del giorno questa proposta per ragioni di coerenza in quanto, esattamente il 29 gennaio scorso, avevo preso impegno, dinanzi alla Commissione, sulla base delle dichiarazioni del sottosegretario, che avrei rinviato di un congruo termine (allora indicato in un mese) il seguito di questa discussione per dar modo al Governo di presentare un provvedimento più ampio. Non essendo ancora pronto il progetto di legge governativo e, d'altra parte, desiderando – come ho detto – essere coerente con me stesso, per non deludere la Commissione, allo scadere del quarantesimo giorno ho ugualmente incluso la proposta di legge di iniziativa del collega Milia nell'ordine del giorno di oggi.

Aggiungo, per completezza, che il Governo farà fronte entro breve tempo alla presentazione del suo provvedimento. In realtà, un mese di tempo non era sufficiente per far superare il vaglio di tutti i preliminari di rito allo schema di disegno di legge (richiesta di pareri agli altri Ministeri, ed approvazione da parte del Consiglio dei ministri).

Spero, quindi, che questa inclusione della proposta di legge nell'ordine del giorno della nostra seduta sia intesa dal Governo come un benevolo richiamo ed assicuro il collega Milia che la sua proposta sarà discussa al più presto, congiuntamente al disegno di legge non appena sarà presentato dal Governo, con l'intesa che se questo provvedimento non sarà predisposto per tempo, il Governo dovrà accontentarsi di presentare degli emendamenti, qui in Commissione, al testo della proposta di legge.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia.* Ringrazio il Presidente dell'invito rivolto al Governo e desidero assicurare che, effettivamente, il Ministero della giustizia ha già predisposto materialmente il testo del disegno di legge e lo ha diramato agli altri dicasteri il 29 gennaio 1964. Ora, si tratta di seguire l'*iter* dei pareri; poi sarà portato al Consiglio dei ministri. Almeno per quanto riguarda il Ministero di grazia e giustizia, lo schema di legge è già definito.

Chiedo, pertanto, anch'io che venga rinviato il seguito della discussione su questo argomento, anche perché nel testo governativo è previsto un aumento delle indennità

anche per i consulenti tecnici, per i periti, per gl'interpreti ed assume, quindi, l'aspetto di un provvedimento più organico. Infatti, dal momento che il problema trattato nella proposta di legge Milia esiste anche per le suddette categorie, credo sia opportuno dare a tutta la materia una sistemazione organica.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione della proposta di legge Milia è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Berlinguer Mario: Aumento delle pene per omicidio colposo e lesioni colpose in incidenti stradali (45).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Berlinguer Mario: « Aumento delle pene per omicidio colposo e lesioni colpose in incidenti stradali ».

Come i colleghi ricorderanno, questa proposta di legge ha avuto un inizio di esame in sede referente e, essendosi raggiunto l'accordo di tutta la Commissione, venne chiesto all'unanimità che il progetto ci fosse deferito in sede legislativa. Oggi, pertanto, riprendiamo l'esame del provvedimento dall'inizio, con la relazione del deputato Ruffini, relatore, in sostituzione del deputato Valiante.

Il deputato Ruffini ha facoltà di svolgere la relazione.

RUFFINI, *Relatore*. Chiedo scusa agli onorevoli colleghi se sarò costretto a ripetere la relazione già svolta in sede referente. Mi limiterò, comunque, all'essenziale cercando di trarre profitto dalla discussione che in quella sede ebbe luogo.

Questa proposta di legge, sostanzialmente, è la ripresentazione dell'analogo provvedimento presentato, sempre dal deputato Berlinguer Mario, nel 1961 e che decadde per fine della legislatura.

Quella proposta traeva motivo dalla considerazione del tragico aumentare degli omicidi e delle lesioni di natura colposa derivanti da incidenti stradali.

La proposta di legge è stata ripresentata dal deputato Berlinguer Mario con la drammatica motivazione che, in questi quattro anni, le ragioni di ordine sociale che determinarono, allora, la presentazione della proposta di legge si sono vieppiù aggravate. Il numero degli incidenti stradali è più allarmante di quanto non fosse allora. Molto diligentemente il proponente si è fatto carico di indagini statistiche in materia e può dimostrare che il fenomeno è veramente grave. Infatti, si rileva che negli ultimi quattro anni gli incidenti stradali sono pressocché raddoppiati, con una media di oltre 800 al giorno, tenendo conto solo di quelli che hanno dato luogo a omicidio o lesioni personali. Questa media di 800 incidenti al giorno è sempre più in aumento e sta arrivando alla cifra di circa mille al giorno, ed il proponente, molto giustamente, sottolinea che le conseguenze dannose per la persona umana sono, oggi, ben più gravi delle più gravi malattie, sia in senso assoluto che in senso relativo, perché le malattie e le epidemie passono, mentre gli incidenti stradali continuano sempre con più frequente incidenza.

La proposta di legge del deputato Berlinguer Mario, prevede, sostanzialmente, una aggiunta agli articoli 589 e 590 del codice penale contemplando un'aggravante specifica per gli omicidi e le lesioni colpose determinati da incidenti di circolazione.

Non ci nascondiamo che questa proposta di legge non può essere sufficiente – come anche il deputato Berlinguer Mario riconosce – per risolvere questo grave problema, la cui soluzione è legata a molti elementi di natura umana, psicologica, legislativa ed amministrativa, su cui ritengo inutile una discussione, per non disperderci eccessivamente in una materia così vasta. Non c'è dubbio che il problema è strettamente legato alla educazione dei cittadini: è un problema di libertà, di rispetto del nostro prossimo e, fino a quando vi saranno dei cittadini non educati e non maturi dal punto di vista della civiltà, gli incidenti stradali ci saranno anche se dovessimo prevedere l'ergastolo per gli omicidi colposi. Il problema è, quindi, intimamente legato ad altre questioni di natura amministrativa e legislativa, cui accennerò e sulle quali la Commissione si è ampiamente intrattenuta in sede referente. Il problema, per esempio, è collegato al ritiro della patente, a misure preventive quali le cinture di sicurezza, alla assicurazione obbligatoria che, peraltro, al fine della prevenzione degli incidenti, può essere un'arma a doppio taglio, sia perché potrebbe indurre a maggior clemenza i magistrati, sia ad una minore prudenza i motociclisti e gli automobilisti.

Così, anche, mi rendo conto che un casellario delle contravvenzioni stradali sarebbe una cosa molto complicata e difficile da attuare; però, se ogni automobilista ed ogni motociclista fossero obbligati a portare con se un libretto su cui fossero segnate le con-

travvenzioni e le condanne, sarebbe una cosa estremamente utile. Dopo un certo numero di contravvenzioni o di fronte alla ricorrenza di un certo numero di esse si potrebbe arrivare anche al ritiro della patente o ad altri provvedimenti di natura amministrativa.

È stato accennato, durante l'esame in sede referente, ad altri problemi, come quello della viabilità, che incide sugli incidenti stradali, e quello del comportamento dei vigili, che emettono contravvenzioni per infrazioni di nessun valore, come i divieti di sosta, mentre molte volte, pur essendo presenti a gravi violazioni del codice della strada, non intervengono con la dovuta sollecitudine.

Un problema, poi, che dovrebbe venir studiato è quello della percentuale ai vigili sulle contravvenzioni. Tale consuetudine è iniqua, anche perché quando sorge un contrasto tra il multato e l'agente che ha elevato la contravvenzione, l'orientamento ovvio della magistratura è di credere all'agente, perché, si dice, il multato ha un interesse personale da difendere, mentre l'agente è in posizione obiettiva e non ha alcuno scopo per non riconoscere, eventualmente, di aver sbagliato. Perciò, il consentire un interesse pecuniario ai vigili urbani nelle contravvenzioni in materia di circolazione stradale è un non senso ed è iniquo.

Per tutti questi aspetti il collega Pennacchini, nella seduta in sede referente, annunciò un ordine del giorno che, oggi, credo sarà formalmente presentato, per invitare il Governo ad adottare i provvedimenti necessari ai fini della prevenzione degli incidenti stradali.

La proposta di legge del deputato Berlinguer Mario porta, certamente, un serio contributo alla soluzione del problema.

Innanzitutto, può servire come orientamento per la magistratura, per i nostri giudici, nella determinazione della pena base su cui applicare, poi, le attenuanti e le aggravanti. Fino ad oggi non v'è dubbio che la magistratura, quando si è avuta la tacitazione della parte civile è stata, mi permetterei di dire, senza alcun particolare atteggiamento critico, estremamente indulgente nei confronti di imputati di lesioni personali o di omicidi colposi a seguito di incidenti stradali. Ora, lo stabilire particolari aggravanti per lesioni o omicidi colposi, richiama il magistrato a un maggior rigore anche nella determinazione della pena. Poi, l'aggravante, prevista dalla proposta di legge, indubbiamente, inasprendo la pena può contribuire, a mio avviso, al contenimento di questa mania di esibizione, di spavalderia, di prepotenza, di cui, purtroppo, molti automobilisti e motociclisti italiani sono affetti.

È stato rilevato in sede referente – ed io l'ho già sottolineato – che questa proposta di legge, forse, per scrupolo del proponente, è stata formulata in termini non sufficienti. Mi spiego: questo aumentare, puramente e semplicemente fino a un terzo la pena prevista per l'omicidio colposo e per le lesioni personali colpose, forse, è un inasprimento non adeguato. In particolare, richiamo l'attenzione dei colleghi sulla opportunità, per quanto riguarda le lesioni colpose, di togliere l'alternativa fra la pena detentiva e la pena pecuniaria; per quanto, invece, riguarda l'omicidio colposo, ferme restando le aggravanti, si tratta di vedere se sia opportuno o meno aumentare il minimo della pena che oggi è di sei mesi e che, nonostante le aggravanti previste da questa proposta di legge, ben difficilmente potrebbe portare il magistrato ad irrogare una pena superiore ad un anno di detenzione e, quindi, tale da non poter beneficiare della sospensione condizionale della stessa.

Ultima osservazione che mi permetto di fare, e che d'altra parte, è stata anche espressa da alcuni colleghi in sede referente, è quella relativa alla opportunità di dare pubblicità sulla stampa alle condanne che, successivamente alla approvazione di questa proposta di legge, verranno irrogate ai colpevoli, soprattutto se si tratta di condanne a pene detentive perché, dal punto di vista del timore che viene ingenerato nei cittadini, di poter finire in prigione, se delinquono in materia, credo che la prudenza possa farsi rapidamente strada. La prudenza è una cosa naturale: chi ce l'ha, chi non ce l'ha. Chi ce l'ha non ha bisogno di questa legge e chi non ce l'ha, ha invece bisogno di sentire il timore di pene tali da indurlo ad essere più prudente. Non sarei, invece, favorevole a prevedere l'aggravante solo quando l'evento dannoso assuma una particolare gravità. Non sarei favorevole – torno a dirlo – perché siamo in materia di reati colposi e quello che viene punito è il comportamento della persona non l'evento; l'evento è al difuori della volontà del colpevole. E non è merito del colpevole se ad un certo punto anziché ammazzare un pedone, gli cagiona delle lesioni che, poi, accidentalmente possono essere più o meno gravi. Comunque, dal punto di vista della responsabilità dell'automobilista, del motociclista o del conducente di un tram o di un

autocarro, penso che non si possa fare questa casistica, anche perché ci inoltreremmo in una discussione che non finirebbe più tra casi e sottocasi e, poi, anche perché, da un punto di vista di equità coloro che si preoccupano che l'approvazione di questa proposta di legge possa rendere eccessive le pene per lesioni personali lievi o lievissime, non ne hanno motivo. Compete alla responsabilità del magistrato, allorché si tratta di lesioni particolarmente lievi, di partire da un minimo tale che, nonostante l'aggravante, la pena sia contenuta in limiti equi.

Concludendo, proprio per la maggiore pericolosità sociale delle lesioni e degli omicidi colposi derivanti da incidenti stradali, reputo sommamente giustificata la proposta di legge del deputato Berlinguer Mario.

Infatti, essendovi una maggiore pericolosità, è giustificata una maggior pena. Così come ritengo che il particolare allarme sociale, derivante dall'aumento pauroso degli incidenti stradali, giustifichi anche lo stralcio di questa particolare materia dalla riforma generale del codice penale. Ritengo che sia sommamente urgente provvedere in questo campo, nonostante la legge delega per la riforma del codice penale e penso che, giustamente, il Presidente della nostra Commissione abbia ritenuto di porre in discussione la proposta di legge.

Sono, dunque, favorevole allo spirito ed alla sostanza della proposta di legge con riserva di esprimere il mio parere sugli emendamenti che saranno, eventualmente, proposti.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore e, prima che altri prendano la parola, desidero esprimere la mia personale opinione su questa materia sottolineando, innanzi tutto, che il problema è particolarmente importante e che vi è nel paese una specifica attesa. Sottolineo anche che dobbiamo valutare con tutta la larghezza possibile e con tutta la diligenza possibile, questa materia soprattutto in ordine al ritocco che può essere anche sostanziale delle norme contenute negli articoli 589 e 590 del codice penale.

Fatta questa premessa di ordine generale e confidando sulla condiscendenza della Commissione in merito alla sostanza degli argomenti, vorrei, con la maggiore benevolenza da parte del collega Berlinguer Mario, al quale va il mio ringraziamento personale per aver presentato questa proposta di legge, prendere l'iniziativa di proporre una modifica al testo.

Innanzitutto mi sia consentito fare una osservazione: è utile l'aumento di un terzo della pena riferita, ad esempio, alle lesioni colpose, allorché per tutti e tre i casi di lesioni semplici, lesioni gravi e lesioni gravissime esiste nel codice l'alternativa che consente la scelta fra la pena pecuniaria e la pena detentiva? Sappiamo che, normalmente, il giudice irroga la pena pecuniaria. Non ricordo, nella mia modesta esperienza di avvocato, quante volte, ma credo nessuna, un giudice abbia applicato la pena detentiva invece di quella pecuniaria.

Quale sarebbe, allora, il risultato pratico di questa proposta di legge con la pena pecuniaria aumentata di un terzo?

Fatte queste osservazioni, richiamo a me stesso ed alla meditazione di tutti i colleghi le acute parole pronunciate dal deputato Zoboli, in sede referente, circa l'anomalo rapporto che si riscontra nel codice penale fra la tutela dei beni patrimoniali e la tutela del bene più alto che è quello della vita. In proposito, come ricorderete, egli citava il caso dell'incendio colposo, per cui è stabilito come minimo di pena un anno, mentre il minimo di pena per l'omicidio colposo è fissato in sei mesi.

Devo qui sottolineare, anche in relazione all'emendamento Bosisio, già pervenutomi, che la proposta di legge in esame tende ad aumentare di un terzo le pene previste dal codice penale per i reati di lesioni ed omicidio colposo, allorché il fatto avvenga in occasione di incidenti stradali. Ma credo sia opportuno ricordare come non soltanto in occasione della circolazione di automezzi, ma anche in altri eventi venga leso il bene superiore della vita e, pertanto, il legislatore deve preoccuparsi di tutelare maggiormente questo bene molte volte violato anche a causa di incidenti sul lavoro. Certo, esiste la distinzione fra infortuni sul lavoro e responsabilità colposa che comporta, a sensi della legge del 1935, posizioni di responsabilità e corresponsabilità con conseguenti casi di surrogazione.

Vorrei, inoltre, far presente che sarebbe dovere del legislatore considerare anche i fatti colposi commessi in occasione della circolazione di veicoli su rotaie, come treni, tram ed altri di tal genere.

Comunque, credo che si debba ammettere una responsabilità maggiore, in rapporto alla punibilità, proprio in considerazione della gravità del fenomeno, quando i fatti colposi, che ora il legislatore deve prendere in considerazione, avvengano in conseguenza della circolazione di veicoli, con o senza guida di rotaie.

Tuttavia, in questo momento di meditazione su un problema tanto grave, ritengo che

si debbano considerare con minore severità alcuni fatti lesivi, come quelli derivanti da competizioni sportive. Immagino che tutti conoscano il pensiero profondo della dottrina e della giurisprudenza che distingue fra attività agonistica e non agonistica, con conseguenze rilevanti quando si tratti di sport come il pattinaggio, il bob, le corse automobilistiche, per non dire della boxe, che offre, anch'essa, valutazioni non indifferenti.

La dottrina, in sostanza, fa una triplice distinzione a seconda che nell'esercizio di uno sport vi sia un contatto immediato dell'uomo con l'uomo, un contatto meno immediato o nessun contatto, come ad esempio avviene nel nuoto; ma la dottrina dominante (qui la dottrina si divide fra colpevolisti ed innocentisti) ha sostenuto che, in occasione delle gare sportive, interviene, riguardo alle lesioni prodotte alle persone, una causa di giustificazione, quando siano state seguite le norme del regolamento di gara. Infatti, in questi casi, esiste il consenso preventivo dell'avente diritto, interviene una consuetudine di non punibilità, c'è l'autrizzazione della polizia, nel senso che l'autorità amministrativa dà l'autorizzazione all'esercizio della gara; dal che si potrebbe dedurre addirittura che l'agente, qualunque sia stato il suo comportamento in gara, sia esonerato da ogni responsabilità. Ma è intervenuta, in proposito, una sentenza del 1957 in cui la giurisprudenza ha ribadito il dovere del giudice di compiere una valutazione comparativa del comportamento dell'agente rispetto alle regole della gara, così da riconoscere la responsabilità secondo il codice penale dell'agente stesso allorché non si sia attenuto alle norme della competizione agonistica.

Tuttavia, a seguito di più mature riflessioni della dottrina e della giurisprudenza, nei casi in esame, si può ritenere che, pur non sussistendo una causa esimente dalla responsabilità, intervenga almeno un'attenuante in quanto tutti, persino gli spettatori, hanno coscienza del pericolo che tali competizioni comportano anche per chi assista ed, *a fortiori*, per chi vi partecipa direttamente.

A questo punto non dovremmo dimenticare i pericoli che anche l'attività sportiva di massa, non agonistica, comporta. Facciamo l'esempio di uno sciatore che, in vacanza con la famiglia, provochi su un campo di sci una lesione ad altra persona; anche in tali casi la responsabilità dovrebbe essere, credo, sotto certi aspetti, attenuata. A questo proposito, e prego la Commissione di riflettere su tale particolare, va considerata la possibilità da parte del giudice di un serio intervento, assicurandogli la facoltà discrezionale di concedere le attenuanti generiche, punendo cioè l'agente entro i limiti del suo demerito.

Tutti conoscono quanto alla comparazione delle attenuanti la differenza fra il furto aggravato e la rapina. Ebbene, mentre per la rapina le aggravanti di cui all'articolo 628 del codice penale sono tutte comparabili con le attenuanti, a sensi dell'articolo 69 del codice penale, per il furto aggravato non è ammesso il giudizio di comparazione fra circostanze attenuanti ed aggravanti.

Ora, rifacendoci ai problemi sottoposti al nostro esame (lo dico riferendomi a quella che potrà essere una proposta futura), credo che si debba consentire al giudice la facoltà di operare un giudizio comparativo fra le varie circostanze, in modo da non indulgere ad una severità che, in alcuni casi, potrebbe essere eccessiva.

Ricordo che nel 1962 la nostra Commissione ha proposto una modifica, ora diventata legge, agli articoli 164 e 165 del codice penale, riguardanti la sospensione condizionale della pena.

Io non voglio, ora, dare una qualificazione all'istituto della sospensione condizionale della pena ma, certamente, la valutazione che l'uomo della strada fa di questo istituto è che nell'ipotesi in cui non sia concessa la sospensione condizionale della pena – sia perché il giudice non la concede nel suo potere discrezionale, sia nel caso che non sia possibile concederla – ciò rappresenti un'altra pena, nel senso che, per lo meno, pone il condannato in posizione di maggiore difficoltà di fronte alla commissione di altri reati. Ora, quale valore avrebbe un aggravamento della pena rapportata all'articolo 590, allorché il giudice applicasse in sede alternativa la pena pecuniaria in base alla nuova legge del 1962, per la quale può essere nuovamente permessa la sospensione condizionale della pena, a condizione che si paghino la multa precedentemente inflitta e le spese del procedimento?

Sottopongo, quindi, alla vostra meditazione anche questa osservazione unitamente a un'altra: io non offrirei una maggiore possibilità di rafforzamento alle azioni speculative. Il primo comma dell'articolo 590 lo lascerei come è. Si tratta delle lesioni più modeste e, nell'ultimo comma, è previsto l'istituto della querela come condizione di procedibilità. Non vorrei che, togliendo l'alternativa della pena pecuniaria e della pena detentiva con

la persistenza dell'istituto della querela, si rafforzasse qualche particolare azione speculativa.

Detto questo, presenterei alla meditazione della Commissione delle proposte. L'articolo 589 lo modificherei in questo modo: « Chiunque cagiona per colpa la morte di un uomo è punito con la reclusione da uno a cinque anni ». Nessun'altra variazione, tenendo conto delle osservazioni che ho fatto in precedenza.

Per quanto riguarda l'articolo 590, lascerei inalterato il primo comma; al secondo comma toglierei soltanto l'alternativa, sostituendo alla « o » una « e ». Aggiungerei, poi, alla fine di questo capo del titolo XII un articolo 593-*bis* (sulla sistematica troveremo un accordo) così concepito: « Per i delitti preveduti dagli articoli 589 e 590 la pena è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto avviene in occasione della circolazione di veicoli con o senza guida di rotaie ». E ciò tenendo conto che si dovrebbe essere già verificato l'aumento, previsto in precedenza, da uno a cinque anni e la diminuzione da un terzo alla metà quando si tratti di attività sportive agonistiche o non agonistiche.

Vi prego di valutare queste modeste osservazioni da me fatte a titolo personale.

PENNACCHINI. Onorevole Presidente, sono lieto della sua premessa, che sarà per noi oggetto di profonda meditazione, anche perché alcuni problemi che ella ha sollevato mi sembrano essere non solo profondamente aderenti alla materia, ma anche insiti in una profonda e complessa situazione di pericolosità che esige un nostro più approfondito e meditato esame. Ella ha toccato diversi punti ed ha esaminato l'opportunità di agganciare le sue proposte al progetto di legge del deputato Berlinguer Mario, che è affidato al nostro esame. Proposta di legge su cui siamo tutti consenzienti, anzi desidero dare atto al collega Berlinguer Mario della fondatezza morale e giuridica della sua proposta.

Però, la materia sottoposta al nostro esame dal Presidente mi pare particolarmente vasta. Io *ex abrupto*, mentre il Presidente parlava, meditavo alcune osservazioni che esporrò anche se non sono confortate da un approfondimento più accurato. Ella, onorevole Presidente, si è agganciato alle proposte finali del relatore circa l'abolizione dell'alternativa tra pena detentiva e pena pecuniaria e circa l'aumento dei minimi previsti. Come prima impressione, concordo con la proposta del Presidente circa il mantenimento, così come è, del primo comma dell'articolo 590; e concordo altresì sulla abolizione dell'alternativa per il secondo e terzo comma. In tal senso vengo anche incontro alle proposte che ha fatto il relatore.

Sempre come prima impressione, avrei qualche perplessità circa l'aumento del minimo della pena per quanto riguarda l'omicidio colposo, a meno che non si preveda il caso della vera e propria responsabilità grave del soggetto.

Non sono in grado di dire, in questo momento, come la norma dovrebbe essere formulata, ma mi sembra che, proprio in relazione al notevole acuirsi di incidenti stradali con conseguenze mortali, prevedere in via generale un aumento del minimo della pena a un anno di reclusione possa lasciar privi di difesa coloro che di questi omicidi possono non avere una responsabilità assoluta. Quindi, mentre concordo pienamente, come prima impressione, con le proposte del Presidente relativamente all'articolo 589, pregherei gli onorevoli colleghi di voler meditare più a lungo sulle proposte del Presidente relative ai minimi di pena di cui all'articolo 590.

Ella ha accennato anche al problema delle lesioni sportive, problema di una certa gravità ed anche di particolare attualità. Ricordo che, nella passata legislatura, fui relatore di una proposta di legge che non rientra in questa materia, ma che potrebbe avere una certa attinenza con le lesioni sportive. In quella occasione, d'accordo con i colleghi di tutte le parti politiche, si fece un lungo esame di questa proposta, arrivando alla formulazione degli articoli ma, purtroppo, il provvedimento non venne approvato perché, nel frattempo, si chiuse la legislatura. Mi è giunta notizia che questa proposta verrebbe ripresentata, allargata anche al caso, oggi particolarmente vivo, dell'uso di sostanze energetiche nel corso delle gare. Io non so se, trattandosi di materia assai complessa, che interessa settori molto vasti dell'opinione pubblica, enti, società, tutta una organizzazione di natura sportiva, l'idea del Presidente di attenuare la pena in caso di attività agonistica o non agonistica, non possa trovare più idoneo collocamento, in sede di esame della proposta di legge cui ho accennato e, soprattutto, indipendentemente dal collocamento di questa materia, e se norme di questo genere non possano essere da noi approvate, dopo aver ascoltato i responsabili dei vari settori e, particolarmente, dopo aver più profondamente meditato su una proposta del genere.

Questo, per quanto attiene alle osservazioni che ella, signor Presidente, ha svolto.

Circa la relazione del collega Ruffini, desidero ringraziarlo per aver anticipato nel suo intervento gran parte dei motivi che ispirano l'ordine del giorno che alcuni colleghi ed io presenteremo alla Presidenza.

L'ordine del giorno ha, anzitutto, lo scopo di dimostrare che la Camera non è insensibile a questo acuirsi, veramente spaventoso, degli incidenti stradali ed esprime, la sua viva e profonda preoccupazione per questo stato di cose. Contemporaneamente, l'ordine del giorno invita il Governo a porre allo studio ed a predisporre provvedimenti che valgano più sotto l'aspetto preventivo, che non sotto quello repressivo, ad eliminare o a ridurre al massimo, il verificarsi di questi incidenti.

Ho indicato, nell'ordine del giorno, alcune delle misure che, a giudizio dei colleghi e mio, potrebbero essere adottati. È una elencazione che ha uno spirito unicamente semplificativo e non tassativo. Mi sembra, però, che un qualche cosa bisogna dire. Prevengo eventuali osservazioni del sottosegretario, quando, nel leggere il mio ordine del giorno, potrà eccepire una certa incompetenza di questa Commissione rispetto alle misure da me proposte. Ma, prescindendo dalla considerazione che l'invito al sottosegretario non è l'invito al Sottosegretario per la giustizia, ma al Governo – ritengo che le misure proposte non siano del tutto al di fuori della competenza della nostra Commissione, in quanto lo stesso relatore ha fatto osservare che, nel caso che queste misure non fossero applicate, la Commissione giustizia sarebbe costretta a rivedere nuovamente la normazione esistente allo scopo di prevedere più forti repressioni per i reati dipendenti da incidenti stradali. Comunque, mi sembra che, anche nella nostra qualifica di parlamentari, oltre che quali componenti di questa Commissione, una certa posizione, noi la si debba prendere. Ecco, perché, onorevole Presidente, presento l'ordine del giorno ed invito i colleghi, anzitutto, a sottoscriverlo – se lo intendono fare – e poi ad approvarlo.

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno a firma dei deputati Pennacchini, Sgarlata, Del Castillo, Migliori, Martini Maria Eletta, Ruffini, Amatucci, Bova, Breganze e Bosisio:

« La Camera, in sede di esame della proposta di legge n. 45 di iniziativa del deputato Berlinguer Mario;

rilevata l'inadeguatezza, rispetto al volume dell'attuale circolazione, delle misure adottate per la prevenzione degli incidenti,

esprime

la sua viva e profonda preoccupazione per il continuo acuirsi del numero e della gravità di tali incidenti;

invita il Governo

a porre allo studio ed a predisporre con ogni sollecitudine provvedimenti che possano porre un freno effettivo al dilagare di questa piaga sociale ed a ridurre al massimo limite, non solo con una più rigorosa repressione, ma anche con l'adozione di drastiche misure preventive, come:

il limite di velocità, con la sola eccezione delle autostrade;

il miglioramento della viabilità e una più adeguata segnaletica stradale;

una maggiore severità nella concessione e nella revoca delle patenti, nonché nelle visite di revisione obbligatorie ogni qualvolta succeda un incidente o subentri una menomazione psicofisica o si raggiunga una determinata età;

l'istituzione del casellario per i responsabili degli incidenti ovvero l'annotazione obbligatoria di essi sulle patenti di guida;

l'eventuale adozione di cinture di sicurezza;

una più efficace e capillare azione di persuasione e di stimolo nell'osservanza delle norme esistenti o di prossima emanazione per i singoli utenti della strada;

una più concreta lotta ai rumori contro l'inasprimento delle sanzioni per i contravventori;

una analisi e uno studio accurati e approfonditi sulle cause che hanno determinato ogni incidente, sulla loro ricorrenza e sulle misure più atte ad eliminarle o a prevenirle;

l'elevazione del minimo di età per l'abilitazione a condurre autoveicoli di cilindrata superiore ai 2.000 centimetri cubi ».

BERLINGUER MARIO. Devo premettere che sono veramente grato per le cortesi parole che mi hanno rivolto il Presidente ed i colleghi per la mia iniziativa. Ricevo, in questi giorni, cataste di lettere in cui si denunciano episodi veramente terrificanti e non adeguatamente puniti. Permettetemi di dire qualche cosa sulla relazione del deputato Ruffini e sulle altre osservazioni che si sono fatte sulla proposta di legge, anche in forma di emendamenti, se pure non ancora ufficialmente presentati. Si è parlato specialmente della misura dell'aumento della pena da me proposto. È la misura che trova riscontro nell'articolo 64 del Codice penale, cioè au-

mento fino al limite di un terzo. Ora, in verità, mi ero ispirato ad un criterio che era anche contenuto nella mia relazione illustrativa della proposta di legge, cioè ottenere che, in alcuni casi più gravi l'opinione pubblica fosse informata come la magistratura, malgrado la sua clemenza, irrogasse delle pene che dovevano essere veramente espiate. Cosa che, oggi, non si verifica che in casi ultra rari.

Mi preoccupa un po', lasciatemelo dire, la proposta di aumentare il minimo della pena per omicidi colposi.

Può darsi che sia necessario prevedere una maggior severità in casi di questo genere, tuttavia, data l'estensione del fenomeno ed avendo fornito il relatore dati più aggiornati sulla frequenza degli incidenti mortali, non mi oppongo ad un ulteriore aggravamento della pena nel minimo in caso di omicidi colposi.

Circa l'alternativa fra pena pecuniaria e pena detentiva in caso di lesioni sono anche d'accordo, in quanto si tratta di un principio che potrà portare alla vera espiazione.

Per quanto riguarda la richiesta severità nella concessione e revoca delle patenti, sono d'accordo con quanto contenuto nell'ordine del giorno Pennacchini. Così, pure, sono d'accordo con il relatore in merito alla obbligatorietà della pubblicazione sulla stampa delle sentenze di condanna.

Vorrei, con il consenso del Presidente, illustrare un mio ordine del giorno che può essere preso in considerazione insieme con quello del deputato Pennacchini. Il testo è il seguente:

« La IV Commissione Giustizia invita il Governo a diramare circolari alla polizia stradale perché con maggiore solerzia eserciti la sua funzione rispetto alle contravvenzioni più pericolose quali i sorpassi, la velocità e gli attraversamenti, anche registrando il mezzo guidato con la sola identificazione della targa, ed a stimolare a questa condotta anche i dirigenti dei corpi dei vigili stradali ».

Alcuni mesi fa avevo rivolto al Governo un'interrogazione con cui chiedevo che venissero diramate circolari alla polizia stradale affinché fosse esercitata con maggior solerzia la funzione preventiva e repressiva rispetto alle infrazioni più pericolose, quali i sorpassi, la velocità eccessiva e gli attraversamenti, anche registrando soltanto la targa per identificare il mezzo guidato, quando, sfugga al fermo dell'agente stradale. Dopo di che – aggiungevo – la contravvenzione dovrebb'essere inviata alla prefettura della città segnata sulla targa, in modo da far seguire il proprio *iter* alla contravvenzione.

Il rappresentante del Governo, onorevole Romita, mi aveva dato risposta favorevole e si era impegnato a stimolare a questa condotta i dirigenti dei corpi dei vigili urbani e della polizia della strada.

Anch'io mi sono posto il problema accennato dal deputato Pennacchini, cioè se il sottosegretario, presente nella nostra Commissione, possa accogliere questo mio ordine del giorno. Credo di sì, perché egli rappresenta non solo il Ministero di grazia e giustizia ma anche il Governo e qui non si tratta di chiedere a lui personalmente dei provvedimenti, ma di far presenti al Governo, nel suo complesso, i voti della nostra Commissione.

Io mi preoccupo molto dell'approvazione di questa proposta di legge, ma quando si presenta una serie di fattispecie quali il danno grave o no, la lesione grave o no, la colpa grave o no, oppure una disciplina particolare per i fatti avvenuti in occasione di gare agonistiche, e quando si fanno richieste – secondo me fondatissime – di estendere la portata del provvedimento anche al settore degli infortuni sul lavoro (che non sempre avvengono in grandi industrie, ma anche in piccole imprese fors'anche ignare di certe norme), mi preoccupo perché, pur condividendo tali esigenze, penso che in tal modo poniamo la magistratura in condizioni di non poter esercitare la propria discrezionalità alla stregua dell'articolo 133 del codice penale e creiamo, per la magistratura (lo dico a cuore aperto) che voglia indulgere, la possibilità di eludere, attraverso l'applicazione di attenuanti, la esigenza da noi sostenuta di pene gravi e di vedere, finalmente, dei conducenti che di tanto in tanto vanno in carcere.

Sono anche preoccupato per questo fatto: cioè, ampliando la portata del provvedimento, quando potrà diventar legge questa proposta di legge che abbiamo considerato tanto urgente da chiedere il suo trasferimento in sede legislativa? Il dibattito potrà diventare molto lungo e costellato di emendamenti. E cosa accadrà al Senato? È vero che vi sono molti problemi connessi, ma se non risolviamo il più importante e se modifichiamo la stessa proposta di legge con un'infinità di distinzioni, si corre il rischio che anche il Senato trovi qualcosa da modificare a sua volta.

Questo lo dico non perché non condivida molte modifiche che già sono state ventilate, ma proprio nell'intento di dare giusta e pronta soddisfazione all'opinione pubblica e specialmente ai congiunti (e qui penso in particolare alle vedove e agli orfani) delle vittime degli omicidi stradali.

Come ho detto, e come ha accennato il nostro Presidente, siamo in tema di riforma parziale d'una legge riguardante l'integrità e la vita delle persone. Ora, mentre il codice penale è considerato rigoroso nei confronti dei reati contro la proprietà, esso indulge molto nei confronti di quelli contro le persone. Possiamo aumentare tale punibilità, ma dobbiamo anche tener conto che l'approvazione della legge per l'assicurazione obbligatoria, pur esesndo giusta (e senz'altro noi l'approveremo), potrà accrescere la clemenza dei giudici che pare si ispirino prevalentemente al criterio della risarcibilità del danno. La proposta di legge in esame, invece, mira a colpire reati che sono diventati di strage, non nel senso in cui tale espressione è usata nel codice, ma perché sono numerosi e dettati da motivi assurdi e degradanti che meritano d'esser puniti con le pene che dovremo stabilire.

PRESIDENTE. Ringrazio il deputato Berlinguer Mario.

Ha chiesto la parola il collega ospite della nostra Commissione, deputato Bonaiti. Ne ha facoltà.

BONAITI. Sono stato attratto dall'argomento e dalla natura del provvedimento sottoposto all'esame di questa Commissione, soprattutto dopo aver letto la relazione e il testo della proposta di legge. Indubbiamente si sta trattando uno dei problemi più scottanti del nostro momento, della nostra vita, ed è ammirevole questo sforzo di porre, in qualche modo, rimedio ad una situazione di fatto che diventa ogni giorno più preoccupante.

Ma qui siamo dei legislatori e quando il legislatore si muove deve farlo in una direzione che, veramente, sia capace di affrontare e di risolvere, almeno parzialmente i problemi che si presentano.

Ora, senza togliere nulla alla nobiltà dell'ispirazione del proponente, bisogna concludere che la proposta di legge, così come è formulata, è ben lontana dal conseguire gli obiettivi che sono nell'animo di tutti. Per contro la proposta di legge, nella sua attuale struttura, finisce per ferire determinati principî del nostro ordinamento penale, per il che vale la pena di accettare l'esortazione venuta dal Presidente, il quale mi ha anticipato in numerose osservazioni che avrei voluto fare e che ometto perché sono state già prospettate.

La proposta di legge è assolutamente inefficace come risultato pratico, perché quando si saranno aumentati i minimi ed i massimi della pena prevista dagli articoli 589 e 590, si arriverà da sei a otto mesi di detenzione per l'omicidio colposo, da 20.000 a 30.000 lire per multa, da 15 giorni a un mese di detenzione per le lesioni, ma si resterà sempre nei limiti della condizionale. Quindi, sotto questo riflesso, nessuna incidenza ha il provvedimento sullo scopo che vorrebbe proporsi. Per contro provoca una distinzione nel concetto di colpa, che è estremamente pericoloso. Lo ha già, sotto un certo riflesso, identificato il Presidente. Non si può fare una distinzione tra colpa derivante da incidente stradale o in occasione della circolazione stradale e colpa in eventi di altra natura, perché ci può essere una lievissima colpa determinata da una minima distrazione di un qualsiasi, pur avveduto, automobilista, e ci può essere una colpa gravissima del datore di lavoro che, omettendo di apprestare determinati ripari, provoca la morte di un operaio. E non si vede perché il minimo della pena, nell'ipotesi di quel datore di lavoro, debba restare di 6 mesi, mentre l'altra, solo perché avviene in occasione della circolazione stradale, debba essere di otto o nove mesi di detenzione.

Il concetto di colpa è unitario e non possiamo con una norma particolare, sia pure determinata da apprezzabilissimi motivi, infrangere l'unitarietà del concetto posto alla base del nostro sistema giuridico. Non dobbiamo lasciarci prendere la mano da una situazione che veramente preoccupa, quale è quella dell'aumento del numero degli incidenti stradali. L'aumento del numero di questi incidenti è dovuto anche all'aumento della circolazione e ad altri elementi esterni che non debbono influire e gravare sulla pena e sulla responsabilità. La responsabilità e la colpa devono essere determinate dalle circostanze soggettive dell'agente e non da circostanze esterne, come l'aumento della circolazione.

Ora, mi pare che in una situazione di questo genere e di fronte alla necessità di fare qualche cosa che non sia soltanto di effetto psicologico, anziché aumentare indiscriminatamente i minimi ed i massimi della pena relativa agli incidenti stradali, si debba battere un'altra strada, cioè quella di indi-

viduare delle specifiche aggravanti, in relazione alle norme previste dal codice della strada, in maniera che ci sia una graduazione delle responsabilità e della pena in relazione alla gravità del fatto specifico in se stesso considerato.

Se si dicesse che il minimo della pena parte da un anno, quando la morte è stata determinata da una infrazione stradale grave e, cioè, in occasione di un sorpasso in curva, che è una delle violazioni più gravi, più premeditate, perché non è determinata da una semplice distrazione, ma è un fatto volontario che si inserisce nell'evento, allora sì, la maggior parte di quei fenomeni gravi e veramente gravi e preoccupanti, sotto il profilo penalistico, verrebbe veramente toccata, verrebbe veramente colpita. Ma il colpire indiscriminatamente, con un aumento di pena, a cosa gioverebbe? Molti di noi sono automobilisti e sanno quante volte l'incidente, l'evento, sia determinato da una banalità, da una momentanea, istantanea, distrazione ed i giudici, oltre tutto, non sono molto indulgenti nel valutarla. Se sono indulgenti nel dare i minimi della pena, non sono altrettanto indulgenti nel valutarla, tanto che si dice che il morto ha sempre ragione. Ed è ben vero! Chi ha una certa esperienza in questa materia sa che in tema di omicidi colposi, le assoluzioni non sono molte. Saranno sei mesi, ridotti a quattro, col beneficio della condizionale, non menzione sul certificato penale, tutto quello che volete, ma la condanna c'è sempre. E, quindi, gli automobilisti sono già soggetti ad una sanzione, che è di una certa pesantezza.

Senza bisogno, però, di fare distinzioni, onorevole Berlinguer! Quell'accenno fatto nella sua relazione sulla preoccupazione che si tocchino gli operai e non gli industriali, non è esatto, poiché la colpa non ha un volto. La colpa può essere dell'operaio come dell'industriale. Il diritto penale non può scendere a queste discriminazioni, anche perché c'è il fatto che la legge è uguale per tutti. La legge penale non discrimina l'industriale dall'operaio. Paga l'operaio quando sbaglia, così come paga l'industriale. Io penso che sia bene sgombrare il terreno da queste cose. Non sono in grado, in questo momento, di presentare degli emendamenti, però, mi pare che la strada migliore da battere e per il rispetto delle esigenze pratiche, che si vogliono tutelare, e per il rispetto anche di principî fondamentali del nostro ordinamento giuridico penale, sia quella di individuare la determinazione di specifiche aggravanti in relazione a infrazioni di carattere penale, che siano da considerarsi le più gravi e come tali suscettibili della pena più rigorosa.

PRESIDENTE. Vogliate scusare questa mia inframmettenza. Sono stato tratto dalla preoccupazione del collega Bonaiti nel fissare – senza, per altro presentare un emendamento – un certo orientamento personale nella discussione. Condivido il principio che la colpa non può avere trattamento diverso a seconda dei casi. Però non si pensi che alla graduazione della colpa, in relazione a determinate situazioni, in relazione a determinate situazioni, in relazione a norme di comportamento, come il sorpasso in curva, di cui si deve, in un certo momento, tener conto, possa essere sufficiente il gioco delle attenuanti. Questa è una delle mie osservazioni che sottoporrò ai colleghi per un esame.

In risposta a quanto detto dal collega Berlinguer Mario sulla esigenza di concludere presto con questa proposta di legge, sottolineo che abbiamo già fatto un notevole passo in avanti portandola in sede legislativa. Mi si permetta di osservare che alla esigenza della rapidità bisogna aggiungere anche la prudenza di varare un provvedimento ben fatto.

SPAGNOLI. Non posso che ripetere quanto il deputato Guidi ha esposto nella precedente seduta. Rendiamo innanzitutto atto al collega Berlinguer Mario del merito di aver sollevato questo problema e di battersi con tenacia perché venga risolto. I motivi che hanno determinato la discussione di questo progetto sono stati da noi tutti riconosciuti validissimi e siamo persuasi che richiedano un intervento legislativo di una certa perentorietà. Tuttavia, non posso non associarmi a quanto detto nella precedente seduta, e anche in questa, sui dubbi, sulle perplessità notevoli, che sono emersi in merito alla efficacia di questo provvedimento, che limita il tutto ad un aumento di pena in relazione agli incidenti automobilistici. È necessario che io ribadisca il concetto già espresso da altri colleghi sul fatto che un semplice aumento di un terzo della pena non avrebbe praticamente alcuna efficacia preventiva nei confronti di coloro che più violano le norme del codice penale e del codice della strada e, praticamente, si ridurrebbe – pur sempre nell'ambito della sospensione condizionale – a comminare una pena detentiva che potrebbe essere anziché di sei mesi, di sette o di otto. Di conseguenza, pur avendo una certa, indubbia, efficacia psicologica, pur essendo di monito, lascerebbe sostanzialmente il tempo che trova ed alimenterebbe un certo senso di sfiducia nell'opinione pubbli-

ca in quanto il provvedimento non avrebbe che una efficacia estremamente modesta. Mi pare proprio che in considerazione di questa inefficacia, che è stata sentita un po' da tutti, sia emersa, da parte di vari colleghi, una serie di proposte nuove, che abbracciano un campo piuttosto esteso. Da taluni, infatti, sono state prese in considerazioni ipotesi per cui certe infrazioni, in relazione all'evento, devono essere punite in maniera più grave, modificando l'attuale sistema del nostro codice per quel che riguarda le pene.

Però dalla nostra discussione non è emersa una unità di intendimenti.

Quali possono essere le strade da seguire? Possono essere diverse.

Per parte nostra, la posizione già accennata, che ho visto ripresa nell'ordine del giorno Pennacchini, è quella di un'efficace opera di prevenzione, aggiunta all'individuazione di singole ipotesi, particolarmente gravi, di colpa in materia d'incidenti stradali e di infortuni sul lavoro, che creano i casi di maggior allarme sociale.

La nostra non è, dunque, una posizione indiscriminata, ma una attenta ricerca di particolari situazioni di colpa costituite da violazioni di norme di regolamento o di legge che, per l'ampiezza, la gravità e la frequenza con cui ricorrono, sono quelle che maggiormente devono essere colpite.

Ora, è importante ricordare che, giunti alla individuazione, che non sarà molto semplice, della fattispecie, sorgerà la questione di sapere quali conseguenze siano da collegare a tali fattispecie. Mi sembra che si voglia giungere ad una conclusione per cui i colpevoli non potrebbero usufruire dei beneficî accordati dalla legge ma, devo dire onestamente, mi sembra questa una posizione di eccessiva severità, perché in tal modo dovremmo stabilire dei minimi di pena sperequati per dei reati che sono pur sempre dei reati colposi, salvo che la Commissione non voglia considerare l'ipotesi della conclusione della sospensione condizionale della pena per particolari fattispecie, come avviene per i reati elettorali.

Tuttavia, non si può evitare di considerare l'esigenza, emersa dalla discussione, che i colpevoli di questi reati scontino realmente la pena. E, allora, vi sarebbero diverse soluzioni: o l'inasprimento dei minimi di pena o altre strade che, pur senza inasprire genericamente i minimi, possano comunque, consentire il raggiungimento di concreti risultati su questo punto.

Mi sembra, però, che la discussione si sia fatta assai ampia e sarebbe necessario, a mio avviso, stabilire su quale terreno discutere, formulando precisi schemi di norme, perché fino a quando si resta in una situazione di assoluta incertezza è difficile o impossibile giungere ad una conclusione.

In sostanza ci troviamo di fronte all'esigenza di una riforma degli articoli 589 e 590 del codice penale e mi pare che sarebbe opportuno costituire un comitato ristretto col compito di formulare, raccogliendo tutti i pareri emersi dalla discussione, un progetto concreto di riforma dei due citati articoli del codice penale, sottoponendolo, poi, alla Commissione per una discussione ancor più ampia e più approfondita.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* La questione mi sembra veramente interessante e riterrei opportuno ripetere – se gli onorevoli colleghi me lo consentono – alcune considerazioni che ho già avuto modo di svolgere, poiché a mio avviso non si tratta, qui, di problema di Governo ma, piuttosto, di una fase assai interessante di ricerca comune.

Sembra a me di poter rilevare una sorta di « vizio » nel tentativo di utilizzare una modifica del codice per operare un'attività repressiva nei confronti degli inconvenienti della circolazione stradale. Capisco l'ordine del giorno Pennacchini; non comprendo, invece, il fatto di voler agire sulla circolazione con la previsione di un'aggravante specifica, da includersi nel codice penale. A mio avviso, questo è in contrasto con i principî.

Bisogna, infatti, rifarsi sempre al caso concreto, e la colpa, occorsa nella conduzione di veicoli o altrimenti, dev'essere valutata in riferimento al soggetto.

Vi è solo un caso generale cui si può fare una distinzione: quello della colpa cosciente.

Ora, pur apprezzando una ricerca così particolare, penso che sviluppando l'indirizzo emerso dalla discussione si darebbe luogo ad un provvedimento di polizia facendolo passare per provvedimento giuridico.

Muovendo da questa considerazione mi permetterei di far presente alla Commissione la opportunità di tornare al disegno di legge governativo che decadde per fine della scorsa legislatura.

Personalmente non ritengo giusto prevedere come aggravante specifica la circostanza che il fatto colposo sia stato commesso in occasione della circolazione stradale. Occorrerebbe, dunque, garantire che la circolazione si svolgesse regolarmente e, allora, dovremmo trovare nuovi e diversi strumenti in sede di regolamento stradale o altrimenti; oppure, se

vogliamo far riferimento agli eventi che sono provocati da certe infrazioni al codice della strada, e se vogliamo tutelare, in generale, il bene « vita » che è leso negli omicidi colposi, allora dobbiamo aumentare le pene in generale, come proponeva il Presidente.

Ritengo quindi che, se nella valutazione da parte dell'ordinamento giuridico il bene « vita » merita di essere maggiormente tutelato e protetto in relazione all'accrescersi dei fatti colposi, si dovrebbe aumentare, in generale, il minimo di pena detentiva ad un anno per gli omicidi colposi e – analogamente – per le lesioni colpose ci si dovrebbe attenere a tale principio generale, organico e logico. Tutto questo lo dico come contributo personale alla discussione.

Se sono d'accordo su alcune proposte che sono state affacciate, non lo sono per quanto riguarda l'aggiunta di un articolo 590-*bis* al codice penale. Così, pure, non sono d'accordo per quanto riguarda le attenuanti perché, se la colpa è frutto di infrazioni a regolamenti, essa esiste ed emerge soltanto quando il regolamento è infranto.

Quindi vorrei invitare la Commissione a studiare una riforma del codice penale che non preveda soltanto una aggravante per i reati di circolazione – giacché in questo caso l'unica via concreta sarebbe quella di formulare una casistica, ma ho paura delle casistiche, che sono pericolose – ma che assicuri, veramente, la tutela necessaria per i beni che l'ordinamento giuridico protegge, come la vita e l'integrità fisica delle persone. Accanto ad una norma di questo genere, un ordine del giorno che faccia particolare riferimento alla circolazione stradale e che impegni il Governo in questo senso, potrebbe avere un effetto psicologico e darebbe un senso specifico a questo tipo di riforma che vogliamo attuare. Se, poi, volessimo individuare una previsione particolare – continuo ad insistere che parlo da persona che ha fatto una certa pratica penale – l'unica distinzione nell'interno della colpa sarebbe quella di inserire l'elemento della volontarietà, cioè l'avere agito nonostante la previsione dell'evento, e questo è già nel codice penale.

Queste sono le considerazioni personali, che trovandoci in questa fase della discussione mi era parso opportuno prospettare.

PRESIDENTE. A questo punto possiamo tirare le fila della situazione. Vi è un certo accordo tra Presidente e sottosegretario per la elevazione del minimo della pena. C'è, però, una proposta interessante circa il non aumento del minimo, operando invece, quando vi siano determinate occasioni, sulla sospensione della condizionale. Vi è, poi, una proposta di natura procedurale, quella di nominare un comitato ristretto cui affidare il coordinamento di tutto il lavoro che abbiamo svolto con il compito di presentare un testo sostitutivo di quello che abbiamo in esame. Io penso che, in questo momento, è necessario tenere presente non solo la esigenza della sollecitudine, ma anche quella della prudenza nel procedere in questa materia. Per cui, se non ci sono altri colleghi che desiderano intervenire nella discussione, potrei sottoporre formalmente alla Commissione la necessità o l'opportunità di nominare un comitato ristretto per l'esame delle varie proposte. Ritengo, però, che altri colleghi vorranno ancora intervenire e, certamente, il contributo che ognuno di noi potrà dare sarà efficace, per cui, con la riserva di nominare un comitato ristretto e aderendo anche alle sollecitazioni del proponente, che sono le sollecitazioni di tutti, per una rapida conclusione dell'*iter* della proposta di legge rinvio a venerdì, alle 9,30, il seguito della discussione.

Sull' ordine dei lavori.

BERLINGUER MARIO. Mi pare difficile che venerdì si possa raccogliere un numero sufficiente di colleghi. Tutti abbiamo il proposito di varare presto questo provvedimento, ma penso che se oggi fosse nominato il comitato ristretto, in questo periodo di interruzione dei lavori, potrebbe esser riunito.

PRESIDENTE. Non insisto, ma voglio sentire quello che dice il collega Breganze, che ha chiesto di parlare.

BREGANZE. Pur non nascondendomi le difficoltà, concordo con lei, che è necessario, finché dura questo strano ritmo di lavori parlamentari, che si facciano sedute il venerdì, magari in sede referente, anziché in sede legislativa. Da parte mia, quindi, accetto la proposta. Ho già avuto occasione di dirlo, anche in Aula, che il ritmo dei lavori in atto è improduttivo. Chiedo che il Presidente della Commissione si faccia portavoce presso il Presidente della Camera, affinché si studi la possibilità di una revisione del metodo dei lavori parlamentari, magari iniziando da lunedì e finendo sabato mattina, con la interruzione di una settimana.

PRESIDENTE. Aderisco alla richiesta del collega Breganze, anche perché io stesso, dovendo almeno una volta alla settimana partire da Sondrio e ritornarvi, vengo a trovarmi in notevole difficoltà, e penso che anche i col-

leghi della Sicilia come quelli del settentrione lamentino gli stessi disagi. Ma c'è un altro punto che voglio chiarire, sempre riferendomi a quanto ha detto il collega Breganze. Voi avrete osservato che nella nostra Commissione. abbiamo seguito un certo criterio; nel senso cioè di alternare una settimana di lavoro più pesante ad una settimana meno pesante. In base a questa forma alternativa, questa settimana dovrebbe essere consacrata al lavoro più pesante dato che la settimana scorsa non abbiamo tenuto seduta il venerdì. Fatte queste osservazioni, mi faccio interprete, veramente convinto, delle esigenze messe in rilievo dal collega Breganze. Può dare che, facendomi interprete convinto delle osservazioni fatte dal collega Breganze, io vada in contrario avviso rispetto alle convinzioni di altri, per cui, sotto questo aspetto, è necessario che la Commissione – come suggerisce il collega Valiante – dica se sia d'accordo su tali osservazioni.

SFORZA. Noi del gruppo comunista, in linea di massima, non siamo contrari a tenere riunioni di venerdì, quando questo serva per portare in atto un certo lavoro. Questo venerdì, però, siamo impegnati a Napoli. E siccome si è sempre consentito a tutti i gruppi parlamentari di partecipare alle riunioni di partito, credo che non possiamo aderire all'idea di tenere seduta questo venerdì.

PENNACCHINI. Avevo chiesto la parola prima che parlasse il collega Sforza, e preciso questo punto non per fare delle osservazioni, ma perché il mio giudizio cambia alquanto, dato che venerdì un settore della Commissione sarà assente. Però, quando ancora ignoravo questa riunione del partito comunista a Napoli volevo esprimere il mio parere favorevole in merito alla convocazione della nostra Commissione nella giornata di venerdì e ciò per tutti i motivi che ella, signor Presidente, ha esposto. Io, veramente, non mi sono accorto che ci sono state delle settimane meno pesanti e questo vada a sua lode.

PRESIDENTE. Permettetemi di insistere. Se la Camera terrà seduta martedì e mercoledì soltanto, ci saranno dei colleghi, io compreso, che, forse, non verranno a Roma.

Se la Commissione si impegnasse a non chiudere la discussione e ad accogliere la proposta della nomina del comitato ristretto mi pare che noi potremmo tenere la riunione venerdì mattina alle 9,30.

MILIA. Mi permetto di esprimere parere contrario proprio perché questa proposta di legge è d'importanza essenziale non tanto per il suo contenuto, qual è stato formulato, nel senso di aumentare le pene nella misura di un terzo, ma per quanto è stato brillantemente già esposto. Quindi, se si dovesse impostare la discussione su quanto è stato detto, non su quanto è stato scritto, essa verrebbe a toccare principî basilari del codice penale. Non vedo, pertanto, la necessità di procedere a tappe forzate quando occorre, invece, discutere molto più ampiamente; infatti, o si accetta il progetto qual è, esclusivamente nei suoi limiti, oppure, se si vuol discutere in materia di reati colposi, occorre discuterne bene ed a fondo. Non si può giungere all'assurdo che per reati colposi siano previste pene che, talvolta, non vengono irrogate neppure per casi di rapina a mano armata. La portata della proposta di legge in esame investe centinaia di migliaia di persone e non mi sembra che una discussione su tale argomento si possa sodisfacentemente esaurire in breve tempo.

PRESIDENTE. Nessuno di noi, onorevole Milia, ha intenzione di non contemperare la urgenza con la prudenza. Ad un certo momento il deputato Spagnoli ha fatto una proposta che personalmente condivido: quella di nominare un comitato ristretto cui delegare il compito d'una ponderata rivalutazione di tutti i nostri contributi alla discussione.

In tal caso si potrebbe poi riprendere la discussione su quel testo che il comitato proporrebbe alla Commissione. Quindi, come ella vede, le esigenze di prudenza sono salve.

MILIA. Sarebbe allora un nuovo testo che nulla avrebbe a che vedere con questo, giacché l'attuale prevede aumenti di pena in materia solo di circolazione stradale. Se, perciò, si presenta un progetto più ampio si entra in una materia nuova; il che potrebbe far sorgere anche una questione regolamentare, nel senso di vedere se la Commissione possa continuare a discutere in sede legislativa su tutta la mteria dei reati colposi.

COCCIA. La richiesta della nomina d'un comitato ristretto non deve sollevare preoccupazioni, ma non deve impedire la discussione alla quale è indispensabile la presenza di tutte le parti. Ne deriva, signor Presidente, che la sua proposta di proseguire la discussione a venerdì prossimo è da escludere per l'assenza della nostra parte politica in quel giorno. Invece, si potrebbe rinviare alla prossima settimana (proporrei martedì o mercoledì) la ripresa della discussione generale.

PRESIDENTE. Sta bene. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione sia rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto dei disegni e della proposta di legge oggi discussi.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione dei disegni di legge e della proposta di legge:

« Riconoscimento, agli effetti di pensione, del servizio prestato da richiamato o da trattenuto dagli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, già in pensione, durante l'ultimo conflitto mondiale » (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (982).

Presenti e votanti 24
Maggioranza 13
Voti favorevoli 23
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

« Adeguamento della indennità di alloggio spettante ai titolari e reggenti di direzioni di Istituti di prevenzione e pena sprovvisti di alloggi demaniali gratuiti » (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (983).

Presenti e votanti 24
Maggioranza 13
Voti favorevoli 24
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

BERLINGUER MARIO ed altri: « Estensione del beneficio di cui all'articolo 10 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143, ai cancellieri e segretari giudiziari » (165).

Presenti e votanti 24
Maggioranza 13
Voti favorevoli 23
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Amatucci, Bavetta, Berlinguer Mario, Bisantis, Bosisio, Bova, Breganze, Coccia, Crapsi, Del Castillo, Fortuna, Guerrini Giorgio, Lucifredi, Martini Maria Eletta, Martuscelli, Migliori, Milia, Pennacchini, Re Giuseppina, Ruffini, Sforza, Sgarlata, Valiante, Zappa.

La seduta termina alle 13,15.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI